

CONVENZIONE PER IL COORDINAMENTO DEI SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE NELL'AMBITO DELL'UNIONE DEI COMUNI "VALLE DEGLI IBLEI"

L'anno **2006**, addì **ventitrè** del mese di **novembre** presso la sede dell'Unione dei Comuni Valle degli Iblei, tra l'Unione dei Comuni "Valle degli Iblei", rappresentata dal Presidente pro-tempore Giuseppe Veneziano nato a Ferla il 09.11.1961 elettivamente domiciliato presso la sede dell'Unione stessa, ed i Comuni di seguito riportati

Gaetano Pavano, nato a Buccheri il 06.04.1952, nella qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Buccheri;

Sebastiano Carbè, nato a Buscemi il 03.01.1954, nella qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Buscemi;

Santo Cavaliere nato a Canicattini Bagni il 28.06.1935, nella qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Canicattini Bagni;

Salvatore Lanteri nato a Siracusa il 24.07.1961, nella qualità di Vicesindaco pro-tempore del Comune di Cassaro, giusta allegata delega;

Santo Ganci, nato a Ferla il 01.11.1960 nella qualità di Vice- Sindaco pro-tempore del Comune di Ferla, giusta delega allegata;

Carlo Scibetta, nato a Palazzolo Acreide il 30.01.1968, nella qualità di Vicesindaco pro-tempore del Comune di Palazzolo Acreide, giusta delega allegata;

Orazio Mezzio, nato a Sortino il 19.09.1957, nella qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Sortino

PREMESSO

che la legge 7 marzo 1986, n. 65 e la legge regionale 1 agosto 1990 n. 17, prevedono la possibilità di consorziarsi o associarsi per l'esercizio delle attività di Polizia Municipale da parte degli Enti Locali;

che è stata costituita l'Unione dei Comuni "Valle degli Iblei" per la gestione unitaria di servizi;

che, per la maggior qualità dei servizi erogati, appare necessario ricorrere allo strumento dei servizi associati per la definizione di servizi unitari, predisponendo a livello di Unione, quale ambito territoriale omogeneo, turni del personale di polizia municipale, sulla base del

fabbisogno e delle disponibilità degli enti dell'unione che intendono avvalersi delle funzioni dell'unione;

che l'art. 7 comma 1, lett. j) dello Statuto prevede che i comuni possono attribuire all'Unione l'esercizio anche della polizia Municipale;

che l'oggetto della presente convenzione è quello di coordinare i servizi di Polizia Municipale e le politiche per la sicurezza, anche attraverso un migliore utilizzo delle risorse umane e delle strumentazioni tecniche, attraverso idonee norme convenzionali;

TUTTO CIO' PREMESSO

le parti, sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 – Finalità

Scopo della presente convenzione è quello di svolgere in maniera coordinata i servizi di Polizia Municipale e le politiche per la sicurezza, anche attraverso un migliore utilizzo delle risorse umane e delle strumentazioni tecniche.

La gestione coordinata è finalizzata a garantire il presidio del territorio ed una presenza più coordinata per la prevenzione ed il controllo dei fenomeni importanti per la sicurezza della circolazione stradale, per la protezione ambientale, la tutela del consumatore e per i bisogni emergenti.

I Comuni di Buccheri, Buscemi, Canicattini Bagni, Cassaro, Ferla, Palazzolo Acreide e Sortino ricompresi nel territorio della Provincia di Siracusa, con il presente regolamento stabiliscono di utilizzare i rispettivi Corpi e Servizi di Polizia Municipale per svolgere in modo coordinato i seguenti servizi:

- 1) polizia urbana e rurale;
- 2) polizia stradale;
- 3) polizia amministrativa;
- 4) polizia commerciale;
- 5) polizia edilizia ed ambientale;
- 6) polizia giudiziaria;
- 7) polizia igienico-sanitaria;
- 8) educazione stradale;
- 9) servizi di controllo del territorio;
- 10) servizi di informazione e comunicazione.

Tale forma di coordinamento e collaborazione si prefigge in particolare di ottenere:

vigilanza e controllo del territorio dell'Unione;

vigilanza diurna e festiva;

vigilanza serale e notturna, con particolare riguardo alla stagione estiva;

intervento per infortunistica stradale;

servizi per manifestazioni comunali che si svolgono nei comuni convenzionati.

Art. 2 – Ambito territoriale ed attività.

L'ambito territoriale per la gestione coordinata e associata dei servizi è individuato nel territorio dell'Unione ed in particolare nei Comuni sottoscriventi la presente convenzione e richiedenti i servizi aggiuntivi. L'ambito territoriale per il porto dell'arma - ai sensi dell'art. 5, quinto comma, della legge 65/86 - coincide con l'intero territorio dell'Unione.

Resta inteso che qualora altri Comuni dovessero entrare a far parte dell'Unione dei Comuni "Valle degli Iblei", l'ambito territoriale si modifica automaticamente in funzione dei Comuni aderenti.

Gli addetti al Servizio di Polizia Municipale sono autorizzati ad agire sui territori dei comuni associati per l'attuazione dei servizi convenzionati, nel rispetto delle seguenti condizioni:

l'autorizzazione riguarda tutte le funzioni previste dagli artt. 3 e 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65;

devono tenere la propria divisa ed i segni distintivi dell'organo di appartenenza;

sono autorizzati a tenere l'arma in dotazione anche sull'intero territorio dei comuni convenzionati.

I servizi ordinari saranno coordinati dal Comandante/responsabile della Polizia Municipale del Comune nel quale si svolgono i servizi stessi, in collaborazione con l'ufficiale di polizia municipale più alto in grado che partecipa allo svolgimento dello specifico servizio.

Ulteriori attività possono essere aggiuntive rispetto ai servizi disposti dai singoli Enti, che mantengono quindi la propria autonomia rispetto al proprio personale. Tali attività sono considerate come orario di lavoro aggiuntivo rispetto al normale orario di servizio del personale della polizia municipale.

I servizi aggiuntivi saranno definiti dall'Unione, sulla base delle richieste e delle disponibilità dei singoli Enti dell'Unione.

Art. 3 – Sistema direzionale

Il sistema direzionale dell'attività di gestione è così articolato:

il Sindaco è autorità di Polizia Locale nel proprio Comune;

La Giunta dell'Unione dei Comuni "Valle degli Iblei" elabora gli indirizzi che dovranno essere attuati dall'Ufficio di Coordinamento;

L'Ufficio di Coordinamento, composto da tutti i Comandanti/Responsabili dei Comuni aderenti, coordinato dal Presidente dell'Unione, o suo delegato, (ovvero coordinato a

rotazione, per turni di 12 mesi, dal comandante/responsabile più anziano) elaborerà calendari e programmi operativi di lavoro da realizzarsi su tutto il territorio dell'Unione.

Il Direttore Generale dell'Unione avrà il compito di verificare l'andamento della gestione e dell'attuazione dei servizi così come definiti dall'Ufficio di Coordinamento.

Art. 4 - Comando di P.M. durante la vigilanza associata

Le funzioni di cui all'articolo 9 della Legge n. 65 del 1986 saranno espletate dal Comandante o dal Responsabile di P.M. del comune nel cui territorio, di volta in volta, verrà espletato il servizio.

Gli atti relativi alle operazioni compiute saranno formalizzati come atti della Polizia Municipale del Comune nel cui territorio il personale si trova ad operare.

Art. 5 – Definizione dei servizi

I Comuni dell'Unione richiedono l'attivazione dei servizi aggiuntivi di cui all'articolo 1, fornendo al contempo le disponibilità di personale operativo.

L'Unione, sentito l'Ufficio di Coordinamento dei Responsabili dei Servizi di Polizia Municipale, da costituirsi con deliberazione della Giunta dell'Unione, predispone ed approva i turni di lavoro dei servizi aggiuntivi, nei limiti delle richieste e delle disponibilità di cui al punto precedente .

Entro il 15 agosto e il 30 ottobre ogni Ente relaziona per iscritto sull'andamento dei servizi svolti in convenzione.

Sulla base delle relazioni e delle attività di cui al punto precedente, i singoli Comuni predispongono un riepilogo per la corresponsione delle quote di rimborso a carico ed a favore di ogni Ente legate ai costi del personale sostenuti ed ai servizi richiesti e realmente effettuati da personale di altri Enti.

Art. 6 – Regolamento

Per l'organizzazione del Servizio i comuni convenzionati faranno riferimento al Regolamento del Servizio di Polizia Municipale del Comune nel cui territorio viene svolto il Servizio in forma associata.

A questi fini i Comuni aderenti provvederanno ad armonizzare i relativi regolamenti.

Art. 7 – Mezzi operativi

I comuni convenzionati mettono a disposizione i mezzi tecnici, i mezzi strumentali, telematici, informatici e gli autoveicoli che restano comunque di proprietà dei singoli comuni, per lo svolgimento dell'attività associata.

Entro il 31 marzo di ogni anno i Comuni aderenti all'Unione fanno conoscere l'eventuale fabbisogno di mezzi tecnici, strumentali, informatici e di autoveicoli, il cui acquisto può essere demandato all'Unione, secondo un protocollo d'intesa che preveda le modalità di finanziamento, di assegnazione al servizio e di restituzione del mezzo.

La giunta dell'Unione, annualmente su proposta dell'Ufficio di Coordinamento, stabilisce il fabbisogno di mezzi tecnici, mezzi strumentali, telematici, informatici e di autoveicoli, ai fini di un miglior coordinamento del servizio.

Art. 8 – Sede istituzionale

Il servizio di polizia di P.M. avrà la sua sede istituzionale nell'Unione dei Comuni "Valle degli Iblei" che si adopererà per concorrere alle possibili domande di finanziamento previste per l'esercizio comune dell'attività di polizia locale.

Art. 9 - Sede operativa

E' istituita presso i comandi di Polizia Municipale dei Comuni aderenti dell'Unione, con modalità di funzionamento valide su tutti i turni in cui sono attivati i servizi esterni, una rete unificata di telefonia mobile che garantisce il contatto continuo con gli operatori dei servizi esterni per le emergenze, direttive, interrogazioni e comunicazioni.

Riceve le richieste di intervento provenienti dall'esterno e, a seconda dei casi e delle competenze, richiede per le medesime l'attivazione di altri presidi (forze di polizia, soccorso, uffici comunali, etcc.).

Art. 10 - Telefono unico per le emergenze

Presso la Sede Operativa è collocata un'utenza telefonica per le emergenze e/o richieste di intervento dagli utenti.

Il telefono unico garantisce la disponibilità per gli utenti di tutti i Comuni di un punto di riferimento certo per la durata giornaliera dei servizi di Polizia Municipale e consente di rispondere con immediatezza alle richieste di intervento, attivando, a seconda dei casi, i servizi diretti o la richiesta di intervento da parte di altri corpi di sicurezza e di pronto intervento.

A tal fine, per una prima azione di coordinamento, i corpi di polizia municipale dei comuni aderenti saranno forniti di un telefono radio mobile, unitamente al Comando stazione Carabinieri di _____ per le emergenze.

Art. 11 – Contrassegno dell'Unione

Il corpo di Polizia Municipale di ogni comune aderente alla presente convenzione dovrà apporre sulla divisa la spilla con il contrassegno dell'Unione dei Comuni "Valle degli Iblei".

Parimenti tutti i mezzi in dotazione di ciascun corpo di polizia municipale dei comuni aderenti dovranno apporre, anche il contrassegno dell'Unione dei Comuni "Valle degli Iblei".

Art. 12 - Vigilanza ambito territoriale

Su indirizzo della Giunta dell'Unione, l'Ufficio di Coordinamento organizza il calendario annuo dei turni di vigilanza associata secondo modalità da loro autonomamente individuate.

La vigilanza verrà condotta prioritariamente in quei territori che vedranno la presenza in servizio di almeno un agente e terrà comunque conto delle manifestazioni locali e della densità demografica del singolo comune.

Agli operatori impegnati nell'attività di vigilanza, è riconosciuta, oltre l'ordinaria integrazione salariale prevista dal contratto, una indennità aggiuntiva come prevista dalla convenzione.

Spetta all'Ufficio di Coordinamento, in caso di emergenza, chiedere l'intervento della pattuglia diurna, sentita la disponibilità degli altri Comandi alla costituzione della pattuglia mista per quel determinato giorno.

Ogni Amministrazione Comunale rimane libera di definire col proprio Comandante/Responsabile le modalità migliori per l'effettuazione dei servizi comunali, nel rispetto degli obiettivi di equità ed imparzialità.

Art. 13 - Proventi da sanzioni

Tutti i proventi derivanti dalle sanzioni e da atti di accertamento saranno di spettanza, al 50%, dell'Amministrazione Comunale nel cui territorio sono state applicate e dell'Unione dei Comuni.

Art. 14 – Formazione

Al fine di consentire l'acquisizione di conoscenze tecnico professionali indispensabili per le nuove modalità di intervento e per i servizi di cui all'art. 2, su proposta dell'Ufficio di Coordinamento, la Giunta dell'Unione dei Comuni, provvede ad organizzare appositi corsi di formazione.

Art. 15 – Durata della convenzione

La presente convenzione ha la durata pari a quella dell'Unione.

La presente convenzione cessa di diritto, prima della sua naturale scadenza, nel momento in cui viene costituito il Corpo di Polizia Municipale dell'Unione dei Comuni "Valle degli Iblei".

Della stipula della presente convenzione deve essere informato il Prefetto di Siracusa.

La Convenzione potrà essere prorogata o modificata per mutuo consenso dei Comuni aderenti o su richiesta di uno di essi, previa adozione di apposita deliberazione del Consiglio Comunale.

Art. 16 – Recesso

Ogni Comune può recedere dagli impegni assunti con la presente convenzione previa deliberazione consiliare adottata con la maggioranza dei 2/3 dell'assemblea.

La comunicazione di recesso deve essere presentata in forma scritta e gli effetti della stessa si produrranno, tranne nei casi di mutuo consenso, decorsi tre mesi dalla sua presentazione.

L'ente associato, nel periodo sopra citato rimane obbligato per gli impegni precedentemente assunti, sino alla conclusione della durata della convenzione.

Art. 17 – Rapporti finanziari

Ogni Comune compenserà il proprio personale dipendente per i servizi prestati.

Per quanto riguarda i servizi aggiuntivi, di cui all'art. 3 comma 2, ogni Comune compenserà i propri dipendenti fatto salvo il rimborso a lui dovuto dall'Unione dei Comuni.

Entro il 15 agosto, l'Unione, d'intesa con i Comuni richiedenti e con le rappresentanze dei lavoratori di tutti gli enti richiedenti, determina una quota incentivante legata alle prestazioni effettivamente rese, quale incentivo per i servizi aggiuntivi effettuati ai sensi dell'articolo 3.

Art. 18 – Oneri a carico dei comuni

La Giunta dell'Unione potrà stabilire termini e modalità del corrispettivo del servizio di cui all'art. 1 che ciascun Comune dovrà corrispondere.

Art. 19 – Norme di rinvio

Per quanto non previsto dalla presente Convenzione, si applicheranno le disposizioni generali, previste dalla legge, dai regolamenti in vigore e dagli statuti degli Enti convenzionati. Eventuali disposizioni operative non previste nella presente convenzione potranno essere adottate dall'Unione, sentito il parere dei comandanti interessati